

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

# DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1363 DEL 11/10/2022

Proposta di determina Nr. 1546 del 10/10/2022

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.  
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.  
RICHIESTA DI APERTURA DI UNA CAVA DI INERTI IN LOCALITÀ SANTA LUCIA. DITTA: SALINE S.R.L.PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.  
PARERE RESO IN QUALITÀ DI AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

**VISTI** il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

**VISTA** la nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio ed Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio prot. n. 336550 del 16/09/2022, acquisita al protocollo provinciale in data 19/09/2022 al n. 20437, di avvenuta pubblicazione della documentazione relativa all'istanza di cui all'oggetto per la verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

**ESAMINATA** la documentazione tecnica allegata alla nota sopra richiamata;

**CONSIDERATA** la necessità di verificare le informazioni e le considerazioni contenute nella suddetta documentazione tecnica alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo oltre che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83, che:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

**PRESO ATTO** che l'area di proprietà della ditta è di circa 154.870 mq., ma per le distanze di rispetto e/o di sicurezza l'area effettivamente destinata alla attività di cava è di 106.580 mq., interamente ubicati nel Comune di Roseto degli Abruzzi in località Santa Lucia. Il volume complessivo da estrarre è di circa 363.000 mc., mentre il volume utile complessivo estraibile dall'area di cava è di circa 164.000 mc. L'area è pressoché pianeggiante ed è ubicata nella piana alluvionale del Fiume Vomano, che scorre circa 700 metri a Sud della stessa. Circa 1 km a Nord-Ovest dell'area di cava, sorge il nucleo urbano di Pagliare. L'area di cava è suddivisa pressoché a metà da Via Padova, che congiunge la località Santa Lucia al Fiume Vomano. Il sistema di coltivazione della cava sarà del tipo a fossa. Inizialmente si procederà allo scoticamento ed all'accantonamento del materiale terrigeno di copertura che verrà accantonato nella zona limitrofa all'area di intervento. Successivamente, si procederà con la vera e propria escavazione che verrà eseguita a fette orizzontali, dall'alto verso il basso, fino alla profondità media di circa 4 metri, lasciando un franco di rispetto dalla falda di 2 metri. Il ripristino avverrà progressivamente in modo che l'impatto ambientale risulti esiguo. La coltivazione dell'area di cava avverrà in 10 lotti distribuiti su 4 diversi quadranti;

**DATO ATTO** che il risanamento ambientale continuerà ad essere quello previsto per la cava già autorizzata, pertanto l'intera area sarà restituita all'uso agricolo. La morfologia finale prevede il ritorno allo stato originario dei luoghi, in quanto l'area interessata dalla coltivazione a fossa verrà completamente ritombata. Per restituire un aspetto naturale, il terreno, per quanto possibile, sarà sagomato in modo da restituire un andamento complessivo privo di angolosità e cambi di pendenza bruschi e improvvisi. Il ripristino avverrà per quanto possibile contestualmente alla coltivazione, e poiché lo strato superficiale sarà disposto in cumuli limitati per periodi di tempo limitati in modo da non innescare fenomeni di dilavamento delle sostanze umiche, non sarà necessario operare concimazioni o trattamenti superficiali se non quelli funzionali alla coltivazione agricola successiva. Lo strato fertile superficiale per uno spessore minimo di 0,50 m sarà ricostituito riutilizzando il cappellaccio precedentemente accantonato. Dopo la chiusura mineraria il sito tornerà alla destinazione d'uso attuale;

**EVIDENZIATO** che la morfologia dell'area interessata è sub-pianeggiante, tipica dei terrazzi alluvionali. I terreni hanno buona permeabilità dovuta alla loro natura e alla granulometria media. Non sono evidenti fenomeni di erosione superficiale di alcun tipo. L'area del nuovo progetto è classificata come Seminativi in aree non irrigue. Al termine dei lavori l'Uso del Suolo possibile sarà invariato rispetto a quello attuale. Gli scavi non modificano l'andamento dei drenaggi, non influiscono sul reticolo idrografico, né espongono gli acquiferi all'inquinamento. Non sono presenti sorgenti e/o pozzi ad uso umano nell'area di cava come da Relazione Geologica;

**RILEVATO** che, in riferimento alla salvaguardia di valori paesaggistici, l'attività estrattiva per la sua tipologia, non presenta necessità ulteriori rispetto alla semplice operazione di escavazione con caricamento diretto su camion. Quindi non prevede opere di impatto per l'ambiente come edifici in cls, o impianti di trattamento, ma solo di una recinzione per delimitare l'area in oggetto, che, a coltivazione ultimata, verrà rimossa lasciando l'area libera da qualsiasi ingombro. La morfologia del terreno subirà un impatto ridotto durante la coltivazione in oggetto ma esso sarà temporaneo in quanto terminerà con il ripristino finale a ritombamento totale e ritorno alla destinazione agricola, che reinserirà perfettamente l'area nella morfologia circostante. Il valore paesaggistico dell'area, a fine lavori rimarrà immutato;

**DATO ATTO** che, nel paragrafo “Conclusioni” dello Studio Preliminare Ambientale depositato, si sostiene quanto segue: *“La posizione dell’area e del giacimento, il metodo di coltivazione e il ripristino prescelti rendono questa attività di impatto ridottissimo per l’ambiente circostante. Questi aspetti, unitamente alla solidità e serietà della Ditta richiedente, rendono possibile concludere che la attività considerata è pienamente realizzabile nei modi e nei tempi descritti e non si ravvede la necessità di sottoporla alla procedura VIA completa.”;*

**VERIFICATO** che il Piano Territoriale della Provincia di Teramo classifica l’area quale “area agricola di rilevante interesse economico” (art. 24 comma 7 delle N.T.A.) *“Sono aree agricole di rilevante valore economico quelle aree in cui, sulla base della Carta dell’uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l’entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale. .... Tali aree, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo.”;*

**VISTA** la Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 22102 del 10/10/2022 nella quale si propone al Dirigente dell’Area 3 di *“poter esprimere, relativamente all’istanza di apertura di una cava di inerti in località Santa Lucia. Ditta: Saline s.r.l., parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti ragioni:*

- *l’area interessata dall’attività di cava è pari ad oltre 15 ettari per cui assume una dimensione rilevante;*
- *il volume complessivo da estrarre è pari a circa 363.000 mc. in un periodo di escavazione pari ad almeno 10 anni, entrambi dati che assumono una dimensione rilevante;*
- *la localizzazione della cava in un ambito che il vigente P.T.C.P. classifica “agricolo di rilevante interesse economico” vale a dire un ambito in cui “la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, ... il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale” e che dovrebbe poter ospitare unicamente attività agricole;*
- *il ripristino ambientale di tale vasta porzione di territorio non è dettagliatamente affrontato nelle specifiche tecniche nei documenti depositati (sia lo SPA che la Relazione Integrativa), soprattutto in relazione alla vastità dell’area di cava e alla necessità di riportare la stessa alla stessa permeabilità oggi esistente;*
- *non appare vero che “le zone di visibilità sono molto ridotte” perché la planimetria di pag. 14 dello Studio Preliminare Ambientale restituisce una situazione diversa, per lo meno da indagare con più precisione;*
- *il problema dell’effetto cumulo con altre cave è da affrontare in maniera più approfondita non solamente dal punto di vista della mobilità (come fatto nello SPA) ma anche da altri punti di vista (rumore, polveri, visibilità, tutela di attività antropiche produttive ecc...);*

## VISTI

- lo Statuto dell’Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D. Lgs. 152/2006 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

**RITENUTO** che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

**DATO ATTO** che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**ATTESTATO**, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

**RILEVATO** che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

**RICHIAMATE:**

- la Delibera di Consiglio n. 40 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Approvazione (artt. 170E 174 TUEL)";
- la Delibera di Consiglio n. 41 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati - art. 174 TUEL";
- la Delibera di Consiglio n. 45 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL), variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L). Provvedimenti";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 30/11/2021 dall'oggetto: "Area 2--Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1. Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175 del T.U.E.L.) e variazione al DUP 2021/2023";

**VERIFICATO** che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

## D E T E R M I N A

**RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

**ESPRIMERE**, relativamente all'istanza di apertura di una cava di inerti in località Santa Lucia. Ditta: Saline s.r.l., parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti ragioni:

- l'area interessata dall'attività di cava è pari ad oltre 15 ettari per cui assume una dimensione rilevante;

- il volume complessivo da estrarre è pari a circa 363.000 mc. in un periodo di escavazione pari ad almeno 10 anni, entrambi dati che assumono una dimensione rilevante;
- la localizzazione della cava in un ambito che il vigente P.T.C.P. classifica “agricolo di rilevante interesse economico” vale a dire un ambito in cui *“la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, ... il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale”* e che dovrebbe poter ospitare unicamente attività agricole;
- il ripristino ambientale di tale vasta porzione di territorio non è dettagliatamente affrontato nelle specifiche tecniche nei documenti depositati (sia lo SPA che la Relazione Integrativa), soprattutto in relazione alla vastità dell’area di cava e alla necessità di riportare la stessa alla stessa permeabilità oggi esistente;
- non appare vero che “le zone di visibilità sono molto ridotte” perché la planimetria di pag. 14 dello Studio Preliminare Ambientale restituisce una situazione diversa, per lo meno da indagare con più precisione;
- il problema dell’effetto cumulo con altre cave è da affrontare in maniera più approfondita non solamente dal punto di vista della mobilità (come fatto nello SPA) ma anche da altri punti di vista (rumore, polveri, visibilità, tutela di attività antropiche produttive ecc...).

Il funzionario P.O.  
Arch. Giuliano Di Flavio

**IL DIRIGENTE**  
**Ranieri Francesco**